

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO DEI FORNITORI DI PARCAM S.R.L.

Aggiornato al 19/12/2022

### Art. 1 - OGGETTO e FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di Parcam S.r.l. (di seguito Parcam) nell'ambito del quale Parcam può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti idonei e qualificati per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

All'Albo potranno iscriversi tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti.

L'Albo è da intendersi "aperto", nel senso che gli Operatori Economici interessati potranno iscriversi in ogni momento, sulla base di specifici avvisi, pubblicati da Parcam S.r.l., relativi alle categorie merceologiche attivate.

### Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di seguito indicati:

- **Operatore Economico:** persona fisica e giuridica che esplica attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, e che chiede l'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici;
- **Albo Fornitori:** Elenco degli Operatori Economici di Forniture, Servizi e Lavori, qualificati, disciplinato dal presente avviso;
- **CPV** (dall'inglese Common Procurement Vocabulary): indica il vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal Regolamento n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, come modificato dal Regolamento (CE) del 28 novembre 2007 n. 213, utilizzato per indicare le categorie merceologiche di forniture, servizi e lavori per le quali è possibile chiedere l'iscrizione.

### Art 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo fornitori rappresenta per Parcam uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica alle singole procedure di affidamento.

L'Albo Fornitori potrà essere utilizzato da Parcam nei seguenti casi:

- per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di servizi, forniture e lavori per importi sotto le soglie comunitarie, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- per gli affidamenti per i quali è possibile ricorrere all'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 63 del Codice;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

L'Albo fornitori sarà utilizzato, quindi, sia per la richiesta di preventivi finalizzati ad affidamenti diretti, sia per l'individuazione di operatori economici da invitare a procedure negoziate, nel

# PARCAM S.R.L.

---

rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici, nonché delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Parcam.

Le estrazioni saranno effettuate sulla base di considerazioni riguardanti l'entità del singolo affidamento, le capacità tecniche, professionali, economiche richieste all'operatore dalla tipologia specifica di affidamento, ed ogni altra considerazione che Parcam riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.

È fatta salva la facoltà di Parcam di procedere fuori dall'Albo Fornitori:

- qualora, in relazione allo specifico affidamento non ci sia un numero di operatori idonei sufficienti a garantire il numero minimo di inviti previsti dalla normativa vigente;
- qualora, per la specificità delle prestazioni ricercate o il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta dalla stazione appaltante, all'interno dell'albo non è possibile reperire operatori idonei;
- qualora Parcam sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle società iscritte invitando o interpellando anche altre società ritenute idonee;
- per acquisti effettuabili tramite le centrali d'acquisto della Pubblica Amministrazione quali Consip S.p.a. o Aria S.p.a.
- per ogni altro caso che la Stazione Appaltante lo ritenga conveniente ed opportuno a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito della più ampia discrezionalità

Resta ferma, inoltre, la facoltà di Parcam di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori esterni all'albo, ritenuti idonei.

## **Art. 4 – AVVERTENZE**

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori non garantisce il concreto affidamento di una fornitura e/o di un servizio e/o di lavori: gli operatori economici non potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non risultino affidatari di alcuna fornitura/servizio/lavoro.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli Operatori economici hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Parcam per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

## **Art. 5 - SOGGETTI IDONEI AD ISCRIVERSI ALL'ALBO FORNITORI**

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità e dei requisiti previsti dalla legge.

L'iscrizione all'Albo Fornitori è consentita agli Operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del Codice per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione a eccezione degli RTI di cui all'art. 45, comma 2 lett. d)

Fatto salvo quanto di seguito indicato, non esiste incompatibilità alla contemporanea iscrizione in elenco dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e dei loro consorziati. I Consorzi sono comunque tenuti ad indicare le imprese che compongono la compagine consortile. Gli operatori economici sono tenuti ad indicare se facciano o meno parte di un Consorzio. Sussisteranno comunque tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole procedure di gara.

## **Art. 6 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO FORNITORI**

L'Albo Fornitori di Parcam è articolato in Elenchi di Operatori Economici e in categorie merceologiche espresse in CPV.

Gli Elenchi attivabili sono:

- Elenco I): Servizi e Forniture
- Elenco II): Lavori
- Elenco III): Tecnici Progettisti (incarichi di ingegneria e architettura)
- Elenco IV): Professionisti / Consulenti Legali

Parcam si riserva di attivare i singoli elenchi con i relativi CPV e di modificare e/o integrare le relative categorie merceologiche, ogni qualvolta tale circostanza si renda necessaria al fine di soddisfare le esigenze della società.

L'attivazione dei singoli Elenchi e le modifiche e/o integrazioni delle categorie merceologiche saranno segnalate tramite specifici Avvisi, a cui sarà data adeguata pubblicizzazione.

## **Art. 7 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

L'Operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori potrà farlo per le categorie merceologiche espresse in CPV che trovano preciso riscontro nelle attività espletate dal medesimo, rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA ovvero da altra situazione giuridica idonea a comprovare l'idoneità professionale.

Per ogni CPV sono definite le classi di importo di seguito specificate, in base alle quali ciascun Operatore economico può avanzare richiesta di iscrizione sulla scorta dei requisiti richiesti e posseduti. Se in possesso dei requisiti, l'operatore potrà iscriversi ad entrambe le classi di importo.

### **PER ATTIVITA' DI FORNITURE E SERVIZI (COMPRESI I SERVIZI PROFESSIONALI)**

Classe A – Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Classe B – Affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **PER ATTIVITA' DI LAVORI**

Classe A - Affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro

Classe B - Affidamenti di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiori a euro 1.000.000

### **PER ATTIVITA' DI TECNICI PROGETTISTI / PROFESSIONISTI / CONSULENTI LEGALI**

Classe A – Affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro

Classe B – Affidamenti di importo pari o superiore a euro 20.000 ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

# PARCAM S.R.L.

---

Si precisa, comunque che, per la partecipazione alle singole procedure di acquisto l'Operatore economico sebbene iscritto all'Albo Fornitori, sarà tenuto comunque a dichiarare la permanenza dei requisiti richiesti dalla specifica procedura, che saranno attinenti e proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto.

Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori economici dovranno possedere i seguenti **requisiti**:

1. **insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del** Codice sia nei confronti del legale rappresentante dell' Operatore economico che di tutti gli altri soggetti indicati al comma 3 del sopra citato art. 80
2. **iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali** con oggetto sociale coerente rispetto al/ai CPV per il/i quale/i si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice.
3. **Comprovata esperienza** relativa alla esecuzione nell'ultimo triennio di attività corrispondenti a ciascuno dei CPV per i quali è richiesta l'iscrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6, del Codice. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività.
4. **Fatturato globale d'impresa almeno pari a quello della fascia** per la quale è richiesta l'iscrizione realizzate negli ultimi 3 anni ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del Codice. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività.

**Per le attività di esecuzione di lavori**, oltre a quanto sopra, è necessario il:

5. Possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000 relativi ai CPV per i quali si chiede l'iscrizione;
6. Possesso delle attestazioni SOA per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiori a €150.000 relativi ai CPV per i quali si chiede l'iscrizione;

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, pena la sospensione/cancellazione dall'elenco.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Per l'iscrizione nell'Elenco è altresì necessario, pena il rigetto della domanda di ammissione, effettuare le **dichiarazioni** e presentare i seguenti **documenti**:

- a. Domanda di iscrizione, generata dal sistema, con indicazione del/i CPV e delle fasce economiche per il/i quale/i si richiede l'iscrizione;
- b. Copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale;
- c. Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con allegata fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, redatta secondo le indicazioni presenti in piattaforma;

- d. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari: adempimenti ex art.3, legge 136/2010, redatta secondo le indicazioni presenti in piattaforma;
- e. Presentazione aziendale, elenco delle principali attività svolte negli ultimi tre anni con descrizione delle progettualità più rilevanti e del portfolio dei clienti più significativi per gli specifici CPV per cui si richiede l'iscrizione;
- f. Dichiarazione relativa al possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- g. Dichiarazione relativa al possesso di eventuali altre abilitazioni e/o certificazioni utili ai fini delle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, dotazione di codici etici e di comportamento, protocolli di sicurezza, ecc.
- h. copie delle eventuali attestazioni SOA in corso di validità, relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
- i. Dichiarazioni relative al fatturato generale e, ove possibile, indicazione dei fatturati specifici per i singoli CPV degli ultimi tre anni. Quest'ultima informazione costituirà elemento di qualificazione utile per la scelta degli operatori da invitare alle procedure di affidamento.
- j. Dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve della disciplina contenuta nel presente regolamento.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa. Tali informazioni costituiranno elementi di qualificazione utili per la scelta degli operatori da invitare alle procedure di affidamento.

## **Art. 8 - VENDOR RATING**

Parcam istituirà un sistema di Vendor Rating (VR) al fine di monitorare e misurare le performance degli operatori economici iscritti all'albo attraverso un processo di feedback oggettivi sulle prestazioni rese dagli operatori economici nelle fasi di partecipazione alle procedure di affidamento e in quelle di esecuzione del contratto.

Il sistema di VR è finalizzato a mantenere elevato il livello di qualificazione degli operatori presenti nell'elenco, riducendo il rischio di prestazioni non adeguate. Il VR è, inoltre, di supporto nell'individuazione delle aree di miglioramento dei fornitori al fine di favorirne la crescita qualitativa.

Il sistema di Vendor Rating sarà attivato, in concomitanza dell'attivazione dei vari Elenchi, a seguito di specifici Avvisi di cui sarà data ampia comunicazione e in cui saranno pubblicate tutte le indicazioni di dettaglio. Il sistema di VR potrà essere progressivamente attivato con modalità e tempi diversi per i differenti elenchi, le diverse categorie merceologiche, o le diverse procedure di affidamento.

L'esito della valutazione darà come risultato un Indice di Vendor Rating (IVR) che potrà avere effetto sulla qualificazione ottenuta.

Le valutazioni risultanti dal Vendor Rating potranno essere rilevanti ai fini della permanenza o della sospensione dall'albo, nonché dei criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure.

## **Art. 9 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA**

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo fornitori viene messa a disposizione sul sito internet di Parcam alla sezione Amministrazione Trasparente - "Albo Fornitori", una Piattaforma informatica. Le domande di iscrizione e la documentazione alle stesse allegata, saranno accolte solo se presentate attraverso detta piattaforma informatica. Non saranno pertanto ammesse domande di iscrizione in forma cartacea, o inoltrate per mail o PEC.

Per l'utilizzo della procedura sulla Piattaforma informatica è necessario disporre di una firma digitale ed occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul "Manuale d'uso" presente sul sito internet di Parcam alla sezione sopra citata.

La Piattaforma informatica sopra indicata, una volta effettuata l'autenticazione, consentirà l'inserimento da parte dell'Operatore economico di tutti i dati richiesti.

I dati suddetti sono da ritenersi indispensabili in quanto, una volta correttamente inseriti, generano automaticamente la domanda di iscrizione la quale, una volta scaricata e firmata digitalmente dovrà essere caricata sulla Piattaforma informatica congiuntamente agli allegati contenenti le dichiarazioni necessarie circa il possesso dei requisiti di ammissione.

La domanda di iscrizione ed i documenti alla stessa allegati, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico e/o dal Procuratore munito di procura che dovrà essere anch'essa allegata.

La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000.

Tutti gli avvisi sull'attivazione degli elenchi e delle categorie merceologiche saranno pubblicati sul sito internet di Parcam.

I soggetti che volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione accendendo al sistema.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in modo diverso da quello sopra descritto verrà rigettata previa comunicazione al mittente.

Nella domanda l'Operatore economico dovrà effettuare le dichiarazioni e allegare la documentazione richiesta per i CPV e le fasce economiche per cui si richiede l'iscrizione.

Il programma gestionale registra in automatico la data di presentazione della domanda di iscrizione e registra altresì tutte le comunicazioni intervenute fra Parcam e l'Operatore economico.

Parcam non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

## **Art. 10 –ABILITAZIONE E VERIFICA REQUISITI**

Ogni operatore economico richiedente che abbia inserito tutti i dati obbligatori a sistema e abbia firmato digitalmente l'autocertificazione viene **automaticamente** inserito nell'Albo Fornitori di Parcam.

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti.

Parcam effettuerà la verifica della coerenza dell'oggetto sociale rispetto ai CPV.

Parcam si riserva inoltre di effettuare verifiche a campione per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di iscrizione.

L'iscrizione, ed ogni effetto ad essa conseguente, decorreranno dalla data di inserimento nell'Albo.

Gli operatori rimarranno iscritti all'Elenco Fornitori sino all'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.

## **Art. 11 - INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Nel caso in cui, in sede di verifica dei requisiti, la domanda risultasse incompleta, irregolare o necessiti di chiarimenti, l'Ufficio competente, provvederà a richiedere, tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti. Tali integrazioni dovranno essere presentate dall'Operatore economico entro il termine perentorio di 15 giorni.

La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'Albo Fornitori fino alla avvenuta regolarizzazione.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data in entrata registrata in modo automatico dalla Piattaforma.

**Qualora la documentazione presentata, anche all'esito della disposta integrazione, non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, la domanda di iscrizione verrà respinta.**

## **Art. 12 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, ciascun Operatore economico incluso nell'Elenco:

- dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a Parcam tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla intervenuta variazione;
- sarà chiamato, con cadenza **biennale**, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A partire da 30 gg. antecedenti la scadenza del biennio dalla data di iscrizione a ciascun Operatore economico interessato sarà automaticamente inviata tramite la Piattaforma informatica una mail che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo al fine di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli Operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati, verranno sospesi automaticamente dall'Albo Fornitori. Si provvederà a dare formale notizia all'Operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione.

La sospensione non equivale alla cancellazione dall'Albo Fornitori, i suoi dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo l'Operatore economico verrà riabilitato e la sua iscrizione sarà visibile nell'Albo.

Ai fini della nuova iscrizione farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento sulla Piattaforma.

L'Operatore economico, a fronte di variazioni dei propri dati rispetto all'istanza precedentemente inviata, dovrà procedere alla riapertura della stessa sulla Piattaforma, all'inserimento dei nuovi dati variati e all'inoltro con le medesime modalità in precedenza descritte, della domanda di iscrizione così modificata.

Ciascun Operatore economico è, altresì, tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione anche a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento al/i CPV per il/i quale/i si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

## **Art. 13 - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E OPPOSIZIONE**

Agli Operatori Economici ritenuti non idonei verrà comunicato, tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, il rigetto della domanda di iscrizione, con la relativa motivazione.

Contro la decisione di rigetto è ammessa opposizione, da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto della domanda di iscrizione, mediante istanza inviata per iscritto che verrà valutata dalla Struttura Organizzativa responsabile dell'Albo Fornitori.

## **Art. 14 - CAUSE DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

Parcam può disporre la sospensione dall'Albo Fornitori di un Operatore Economico qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

S.1) mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti generali e speciali;

S.2) mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'Operatore economico;

S.3) Inadeguatezza della prestazione dell'Operatore economico rispetto al capitolato, all'offerta presentata o alla prassi commerciale.

S.4) mancata presentazione di un'offerta, per più di due volte nel corso di un anno, a seguito dell'invito a una procedura senza che siano fornite valide motivazioni alla rinuncia.

La sospensione dall'Albo Fornitori ha una durata pari a:

- nei casi di cui ai punti S.1), S.2) , fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta e/o incompleta;

- nel caso di cui al punto S3) per un periodo dai 12 mesi ai 3 anni a seconda del punteggio di VR ottenuto

- nel caso di cui al punto S.4) per un periodo di 12 mesi.

Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

C.1) mancato rispetto dei requisiti ex art 80 del Codice;

C.2) risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all'Operatore economico;

C.3) domanda di cancellazione richiesta dall'Operatore economico;

C.4) cessazione dell'attività;

C.5) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

Nel caso C.1 una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di 1 (uno) anno dalla cancellazione. In tal caso, Parcam si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono assunti da Parcam e comunicati per iscritto all'operatore interessato tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma.

Contro i provvedimenti di sospensione o cancellazione è ammessa opposizione, da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. L'istanza verrà valutata dalla Struttura Organizzativa responsabile dell'Albo Fornitori.

## **Art. 15 - VERIFICHE IN ITINERE**

Parcam si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli Operatori economici e l'attualità delle dichiarazioni già rese dallo stesso.

Qualora fossero accertate dichiarazioni non corrispondenti a quanto autodichiarato, Parcam procederà alla cancellazione dell'Operatore dall'Albo Fornitori ai sensi del presente avviso, nonché ad ogni ulteriore segnalazione dovuta ai sensi della vigente normativa, in caso di "false dichiarazioni".

## **Art. 16 - INFORMAZIONI GENERALI**

L'iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento, nelle eventuali integrazioni e modificazioni apportate allo stesso e di quanto indicato nel Manuale d'uso della piattaforma, presente sul sito internet di Parcam – sezione Amministrazione Trasparente.

## **Art. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELL'ALBO FORNITORI**

Il presente Regolamento, corredato della relativa modulistica, è pubblicato sul sito istituzionale di Parcam – sezione Amministrazione Trasparente.

Parcam si riserva comunque di dare la massima pubblicità al Regolamento con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori.

Gli Elenchi relativi agli Operatori Economici iscritti, compresi i successivi aggiornamenti, saranno pubblicati, secondo ordine alfabetico nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale Parcam.

## **Art. 18 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'Albo Fornitori di Parcam è istituito con il presente regolamento, approvato originariamente dal Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Delegato di Parcam provvede all'attuazione del regolamento mediante l'emanazione di tutti i provvedimenti ed atti connessi, compresi l'attivazione o la modifica dei singoli elenchi, delle categorie merceologiche, del sistema di Vendor Rating, degli allegati, e la eventuale modifica/aggiornamento del regolamento stesso.

## **Art. 19 - RESPONSABILE DELL'ALBO FORNITORI DI PARCAM**

Il Responsabile della gestione dell'Albo Fornitori di Parcam è il Responsabile della Struttura Organizzativa Ufficio Acquisti Aziende Speciali.

Rientrano nella competenza del Responsabile dell'Albo Fornitori le attività di tenuta e dell'aggiornamento del medesimo e di verifica dei requisiti generali e speciali, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli Operatori economici.

## **Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Parcam, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali conferiti per l'iscrizione all'Albo Ufficiale dei Fornitori, informa che i dati personali saranno trattati ai soli fini dell'iscrizione e gestione dell'Albo in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, come dettagliato nell'informativa allegata.